

## **AUDIZIONE FIMMG**

**Disegno di legge C. 2700, recante “Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”,**

**Camera dei Deputati – Commissione Affari sociali**

**20-01-26**

**Illustre Presidente, Illustri Componenti della Commissione,**

questa Federazione, organizzazione sindacale maggioritaria della Medicina Generale, sottolinea la rilevanza potenziale sul futuro e sulle sorti della medicina generale del Disegno di Legge C.2700 all’esame di codesta Commissione e ringrazia per il coinvolgimento.

Il rischio di cimentarsi in un’analisi normativa rispetto ad un disegno di legge, in parte delega in parte dispositiva, è sempre quello di esercitare un illegittimo sconfinamento più vicino ad un processo alle intenzioni che ad un’analisi costruttiva strettamente legata agli elementi già dotati di effettiva portata applicativa.

Proveremo a non cadere nella trappola e ci concentreremo su quanto di buono e di già concretamente efficace, sia sostanziato nel disegno di legge.

L’articolo 1 definisce le “regole del gioco” e le finalità generali, ancorando la disciplina al diritto costituzionale, all’ordinamento dell’Unione europea e al diritto internazionale. La prospettiva strategica è chiaramente orientata al potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare attenzione sia all’adeguatezza della formazione sia alla sicurezza dell’esercizio professionale.

Promozione del lavoro agile, valorizzazione degli specializzandi nell’ambito del loro lavoro all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, deburocratizzazione dell’atto medico, implementazione della telemedicina, incentivi per i professionisti che operano nelle zone disagiate e promozione del “pay for performance” per i professionisti riferito in maniera privilegiata allo snellimento



delle liste d'attesa, sono tutti obiettivi nobili che riteniamo debbano essere affrontati in maniera più approfondita e strutturata **anche** sui tavoli contrattuali. E in questo ambito la tempistica di emanazione del nuovo Atto di Indirizzo e la rispettiva stesura dell'Accordo Collettivo Nazionale 2025-2028 per la disciplina della medicina generale, potrebbero essere strategici nello snellire la responsabilità di delega del Governo, che potrebbe spuntare come "risolte", gran parte delle sfide e dei contenuti che caratterizzano l'articolo 3.

Sempre l'articolo 3, solo apparentemente lontano dalle nostre attenzioni di categoria, prevede l'elaborazione di una metodologia condivisa per la programmazione del numero di medici specializzandi per ciascuna disciplina. Tale previsione si coordina necessariamente con l'articolo 5, volto alla delega alla ridefinizione del percorso formativo della medicina generale.

**Plaudiamo quindi alla chiara intenzione del legislatore di avere individuato, tramite il combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 5, un percorso di evoluzione a "specializzazione" della medicina generale, da collocarsi necessariamente nel quadro del Titolo IV del d.lgs. n. 368/1999, con l'esplicita esclusione di ogni ipotesi di equipollenza con altre discipline.** Tale scelta appare funzionale alla costruzione di un sistema credibile di programmazione delle risorse umane in ambito medico.

Contestualmente appare necessario e non più rimandabile prevedere un allineamento dei trattamenti economici dei medici frequentanti i due percorsi formativi distinti, anche attraverso il riconoscimento delle attività professionalizzanti proprie della medicina generale.

Particolarmente complessa appare la delega relativa alla definizione e certificazione delle competenze del personale sanitario. Le criticità derivano, da un lato, dalle lacune di organico e dalle situazioni emergenziali che hanno reso sempre più labili i confini tra ruoli e funzioni professionali; dall'altro, dall'esigenza di ricostruire ambiti di competenza chiari e coerenti con le responsabilità proprie di ciascun professionista. La sfida consisterà nel garantire margini di flessibilità e collaborazione interdisciplinare senza sacrificare la necessaria distinzione di responsabilità giuridiche.

Di significativo rilievo è inoltre la previsione di una strategia nazionale di governance dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, in conformità al regolamento (UE) 2024/1689. Si tratta di una scelta innovativa che, per la sua complessità tecnica e giuridica, richiederà l'affidamento a competenze altamente specializzate e un solido coordinamento istituzionale.



Tutt'altro che delegante la disciplina in materia di responsabilità professionale. Le nuove disposizioni mirano a restituire certezza giuridica agli esercenti le professioni sanitarie, contrastando il fenomeno della medicina difensiva e le sue ricadute sul sistema delle liste d'attesa. Viene sancito che l'osservanza delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali, opportunamente adattate al caso concreto, costituisca parametro di valutazione della condotta professionale. Resta ferma la perseguibilità per colpa grave, ma nell'accertamento della responsabilità si dovrà tener conto di fattori quali la carenza di risorse umane e materiali, le difficoltà organizzative non evitabili, la complessità delle condizioni cliniche, la cooperazione multidisciplinare e le situazioni di urgenza o emergenza.

In tal modo si pongono le basi per una responsabilità professionale più equilibrata, idonea a restituire serenità e autorevolezza all'esercizio delle professioni sanitarie, in linea con gli orientamenti europei più recenti.

In conclusione, il provvedimento segna un passo significativo verso l'allineamento della disciplina nazionale in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale ai più recenti orientamenti europei, rispondendo al contempo alle mutate esigenze socio-demografiche e culturali. È doveroso riconoscere al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, la capacità di aver promosso un intervento normativo coerente con tali obiettivi, capace di restituire centralità al ruolo delle professioni sanitarie e di garantire maggiore certezza giuridica nell'esercizio quotidiano delle stesse. Un atto di civiltà che va nella giusta direzione.